



**Regolamento didattico - parte normativa
del corso di Laurea Magistrale in**

**SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
PRIMARY TEACHER EDUCATION**

Classe LM-85bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

In vigore dall'a.a. 2021/2022

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica): Sezioni A3a *Conoscenze richieste per l'accesso* e A3b *Modalità di ammissione* della Scheda SUA CdS.

Norme per l'ingresso nel corso di Scienze della Formazione primaria UniBg ad anni successivi al primo

1. Lo Studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea. L'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi SFP) sarà possibile se la somma dei Crediti Formativi Universitari (d'ora in poi CFU) raggiunti sarà pari o superiore a 51 CFU; l'iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 101 CFU. Non è possibile l'iscrizione ad anni superiori al terzo, indipendentemente dai CFU eventualmente riconosciuti. Ciò in subordine alla presenza di posti disponibili nell'anno di riferimento.

2. Per i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione si procede in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del decreto 378 dell'11-5-2018 emesso in applicazione dell'art. 4 del DLgs 65/2017.

Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria di Bergamo

1. Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria di altra sede nazionale possono chiedere il trasferimento alla sede di Bergamo, senza necessità di sottoporsi al Test d'ingresso.

2. Saranno riconosciuti totalmente solo gli esami e i laboratori effettivamente sostenuti nel Corso SFP di provenienza, e non quelli eventualmente riconosciuti dal Corso SFP di provenienza. Il Collegio dei docenti potrà, inoltre, prendere in considerazione eventuali esami sostenuti in precedenti percorsi universitari, documentati all'atto di richiesta di trasferimento, che saranno valutati secondo le specifiche politiche di riconoscimento adottate dal Corso di studio.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula.

Gli iscritti che sono maestri di ruolo o maestri in supplenza annuale potranno valorizzare il proprio ambito lavorativo sia ai fini del riconoscimento parziale del tirocinio (si veda regolamento apposito), sia attraverso l'accoglienza di colleghi studenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio e laboratoriali secondo la forma del peer tutoring, sia attraverso la partecipazione attiva ai laboratori



non ordinamentali ma comunque annessi agli insegnamenti in qualità di tutor. Tale ultima opzione è riservata anche agli studenti che vantino particolari competenze didattico-disciplinari.

È prevista a cura di ciascuno studente la redazione in itinere di un *Portfolio personale dello studente e della studentessa universitaria*, redatto secondo il format reperibile in piattaforma didattica a distanza e per la cui compilazione è prevista la consulenza specifica di tutor e la collaborazione dei docenti. Il *Portfolio* diviene una garanzia del fatto che tutti i docenti hanno la responsabilità di far completare questo strumento con la documentazione relativa alle elaborazioni didattiche collegate ai propri insegnamenti. Il *Portfolio* costituirà argomento di valutazione per la prova finale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni teoriche (con annesse attività laboratoriali), laboratori ordinamentali e attività di tirocinio. Agli insegnamenti è attribuito il numero di crediti formativi universitari (cfu) stabiliti nel piano didattico. Ogni cfu corrisponde all'impegno richiesto allo studente in ragione di 25 ore (di cui 6 ore di lezioni teoriche e mediamente 19 ore articolate in attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni e in studio individuale). Le attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni sono organizzate dal consiglio di corso di studi e prevedono anche analisi riflessive, comparative e interdisciplinari su osservazioni condotte nelle scuole, sulla base di materiali/orientamenti specifici forniti dai docenti nei loro insegnamenti.

Per i laboratori vengono assegnati di regola 1 CFU (o multipli), equivalente a 9 ore in aula a frequenza obbligatoria e a 16 ore di attività laboratoriali individuali e/o di gruppo. L'idoneità di laboratorio è ottenuta con l'assolvimento della presenza per almeno il 75% delle ore previste e con la positiva partecipazione alle attività, determinata secondo i criteri che, di volta in volta, verranno illustrati dal docente responsabile dell'insegnamento correlato, insieme ai tutor responsabili delle attività laboratoriali stesse. La lingua di insegnamento è di norma l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I tirocini prevedono frequenza obbligatoria secondo le modalità indicate nel Vademecum per le attività di tirocinio in Scienze della Formazione Primaria. I laboratori ordinamentali prevedono la frequenza obbligatoria. L'ottenimento dell'idoneità di laboratorio è condizione necessaria e preliminare allo svolgimento dell'esame dell'insegnamento a cui è formalmente connesso.

Le propedeuticità sono definite dalla sequenzialità dei moduli di insegnamento o di laboratorio che compongono un esame integrato e dalla sequenzialità dei 5 laboratori di lingua inglese

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

I programmi degli insegnamenti sono consultabili sul sito del dipartimento di Scienze Umane e Sociali.



Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte pari a 8 CFU complessivi purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio indica un insieme di attività già dichiarate coerenti con il piano di studio.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Il Consiglio di Corso di studio incentiverà (con particolare riguardo alle scelte libere del III anno di Corso) la padronanza anche elementare di una seconda lingua comunitaria in vista degli scambi Erasmus e delle convenzioni per lo svolgimento di parte del tirocinio o di altre attività formative svolte all'estero, concordate in modo personalizzato con il proprio tutor e con il docente referente per l'internazionalizzazione.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali, si vedano le specifiche indicate a riguardo nell'articolo 1 del presente Regolamento.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

L'Università prevede forme di riconoscimento dell'attività lavorativa svolta dallo studente in qualità di insegnante anche a tempo determinato.



Art. 10 Tirocinio curricolare

Il tirocinio è parte integrante del percorso curricolare dello studente. La realizzazione avviene con le procedure stabilite dal *Regolamento di Ateneo per i tirocini*, dal *Regolamento di Tirocinio* che è parte integrante del Regolamento didattico del Corso di Studi (parte didattica) e secondo le linee indicate nel *Vademecum organizzativo-didattico per le attività di tirocinio del corso di laurea in Scienze della formazione primaria*. Le attività di tirocinio si distinguono in tirocinio diretto (in scuole dell'infanzia e primarie, statali e paritarie) e in tirocinio indiretto (incontri di confronto, riflessione, orientamento e verifica all'interno del gruppo di studenti in sede universitaria) condotto dai tutor coordinatori/organizzatori (insegnanti/dirigenti scolastici distaccati presso l'Ateneo). La rilettura critica e documentata della relazione redatta e consegnata a conclusione del tirocinio può diventare argomento di prova finale.

Art. 11 Esami sovranumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 40 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) della scheda SUA CdS Sezioni A5a *Caratteristiche della prova finale* e A5b *Modalità di svolgimento della prova finale*.

Per l'analisi dettagliata delle singole parti che compongono la prova finale, dei loro contenuti, delle loro caratteristiche e delle loro modalità di svolgimento, si rimanda al *Regolamento per l'assegnazione, lo svolgimento e la discussione delle prove finali di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - LM 85bis*, approvato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (link: https://lm-sfp.unibg.it/sites/cl33/files/1-_regolamento_prove_finali_sfp.pdf)

Art. 13 Iniziative per l'assicurazione della qualità

Il corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Il sistema è descritto nelle sezioni D2 *Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di studio* e D3 *Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative* della Scheda SUA CdS.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra i numeri di crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale.